

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, MANFREDI, LA LOGGIA, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSI, CASTELLANI Carla, CENTARO, CIRAMI, COLLA, COLLINO, CONTESTABILE, CURTO, DE ANNA, FILOGRANA, GAWRONSKY, LAURIA, LAURO, MACERATINI, MAGGI, MAGGIORE, MANCA, MARRI, MARTELLI, MILIO, MONTELEONE, MUNGARI, NAVA, PASTORE, PIANETTA, PORCARI, RONCONI, SCOPELLITI, SELLA DI MONTELUCE, SPECCHIA, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VALENTINO, VEGAS, VENTUCCI, SCHIFANI, CALLEGARO, D'ONOFRIO e FIRRARELLO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1997

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul recente terremoto dell'Umbria e delle Marche

ONOREVOLI SENATORI. – L'evento sismico che ha colpito le regioni Umbria e Marche il 26 settembre 1997 e che ad oggi non si è ancora esaurito, ha aperto problematiche che impongono una accurata riflessione da parte di questo Parlamento.

Tale attenzione si rivela di fondamentale importanza visto l'elevato rischio che, dal punto di vista geologico, corre il nostro Paese. Facendo riferimento al caso attuale, l'andamento anomalo di questo sisma, che non ha cessato la sua attività nonostante un trascorso di quasi due mesi dalla prima

scossa, fa scaturire la impellente necessità di un'indagine accurata in ordine agli interventi messi in atto dal Parlamento, dal Governo, e nella fattispecie dal Dipartimento della Protezione civile, al fine di dotare il nostro Paese di una normativa precisa, tesa soprattutto ad una concreta azione preventiva che tuteli, in futuro, la popolazione e il nostro patrimonio sociale, artistico e culturale.

Se è vero infatti che non è possibile scientificamente prevedere il verificarsi di tali fenomeni naturali, a maggior ragione si rende indispensabile la realizzazione di un dispositivo di legge che privilegi con la necessaria coerenza la riduzione dei rischi e la predisposizione preventiva dei soccorsi, al fine di evitare risoluzioni estemporanee: cioè l'inefficace corsa al reperimento di forze umane ed economiche di pronto soccorso (ricorrendo, non sempre puntualmente, a stanziamenti attraverso la legge finanziaria).

Fin dalla data del 26 settembre si è subito palesata la gravità dei danni subiti dal patrimonio immobiliare, economico ed artistico delle due regioni colpite: l'andamento anomalo del sisma ha poi imposto ritmi serrati alla macchina dei soccorsi che, come i fatti dimostrano, si rivelano ad oggi del tutto insufficienti rispetto alla gravità dei danni provocati.

Urgente si è rivelata la necessità di provvedere al reperimento di alloggi da destinare alle persone rimaste senza tetto e su questo terreno si sono subito evidenziate carenze per ciò che riguarda la tempestività dei procedimenti.

Le prime tendopoli approntate non sono state quantitativamente sufficienti ad ospitare le migliaia di senza tetto e il successivo reperimento di moduli abitativi, o *container*, da installare in aree opportunamente attrezzate è risultato lento sia per non aver individuato preventivamente le aree, sia per non aver stipulato preventivamente contratti aperti con ditte del settore.

Le conseguenze sono state ovvie in ordine cioè alla oggettiva carenza di moduli di-

sponibili dalla Protezione civile per tamponare situazioni di tale gravità (alla data del 4 novembre, si parlava di un'esigenza complessiva di 3.300 moduli di cui solo 1.000 erano stati collocati nelle aree colpite, 400 si trovavano nelle aree di stoccaggio ed i restanti erano ancora in costruzione); in ordine alla lentezza del trasporto dei *container* nelle zone terremotate rispetto all'avanzare di condizioni climatiche avverse e rispetto all'aumentare del numero delle ordinanze di sgombero a causa della persistenza delle scosse; in ordine alla carenza di manutenzione dei *container* e delle *roulottes* consegnati spesso non ricondizionati in ordine alla presenza, denunciata da più parti, di moduli abitativi in zone limitrofe all'epicentro del sisma, ivi giacenti (dal tempo del precedente sisma) in condizioni di abbandono e quindi inutilizzabili; in ordine ai criteri di distribuzione dei moduli per cui, ancora oggi, alcuni paesi, pur avendo disponibili le aree attrezzate ad ospitarli, attendono la loro consegna; ancora in ordine alla tempestività di intervento quando, ad oggi, ci sono paesi in cui tali aree debbono ancora essere attrezzate.

Riguardo al reperimento delle ditte costruttrici di moduli abitativi sono state individuate evidenti contraddizioni anche dal punto di vista delle modalità dei criteri di selezione, come pure in riferimento alle condizioni di stipula dei contratti che non hanno previsto la richiesta di presentazione da parte dei fornitori, unitamente all'offerta, di alcuna garanzia a copertura del corrispettivo richiesto e contestualmente, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, anche le modalità sanzionatorie.

Lasciano perplessi poi la necessità di ricorrere ad una ordinanza per la gestione dell'emergenza e il ristoro dei danni, seguita dall'emanazione di altre quattro ordinanze a modifica della prima, il che dimostra che si è ancora una volta andati a seguito degli eventi e non li si è preceduti con una legge quadro come auspicato da tempo.

Quanto finora descritto rende necessaria l'istituzione di una Commissione di inchiesta che svolga un'accurata indagine al fine di fornire a questo Parlamento un quadro completo degli elementi necessari alla riformulazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 eventualmente integrata da una legge quadro per il ristoro dei danni e la ricostruzione. In particolare si chiede alla Commissione di:

a) verificare l'attuazione delle norme in materia di protezione civile;

b) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la vigente normativa;

c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati;

d) verificare se in tema di prevenzione la vigente normativa è stata compiutamente applicata per quanto riguarda la tecnica costruttiva antisismica e la messa in sicurezza degli edifici e in merito agli eventuali limiti normativi;

e) verificare il livello di informazione della popolazione sui comportamenti da seguire in caso di calamità;

f) proporre soluzioni legislative ed amministrative per rendere più coordinata, rapida ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali al fine di rimuovere le disfunzioni accertate.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi relativi agli interventi, alle disfunzioni, al coordinamento dei soccorsi in merito al terremoto delle Marche e dell'Umbria iniziato il 26 settembre 1997, al fine di fornire al Parlamento valutazioni e proposte per approntare in merito una legge quadro permanente che aggiorni la legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in ordine ad una necessaria normativa quadro in merito al ristoro dei danni e all'avvio della ricostruzione a seguito di calamità.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi a:

a) attuazione delle norme in materia di protezione civile;

b) modalità di gestione e manutenzione dei *container*, delle *roulotte* e delle tende;

c) comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la vigente normativa;

d) attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati;

e) applicazione, in tema di prevenzione, della vigente normativa per quanto riguarda la tecnica costruttiva antisismica e la messa in sicurezza degli edifici e in merito agli eventuali limiti normativi;

f) livello di informazione della popolazione sui comportamenti da seguire in caso di calamità.

2. La Commissione quindi:

a) propone soluzioni legislative ed amministrative per rendere più coordinata, rapida ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali al fine di rendere ottimale e tempestiva la risposta alla calamità;

b) riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della Commissione.

5. Per l'espletamento delle funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio annuale.

Art. 4.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro due anni dal suo insediamento.

Art. 5.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede, altresì, alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 6.

1. La Commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. Per i segreti di ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 7.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie, ovvero concorre a compiere, atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punibile a norma dell'articolo 326 del codice penale.

